

Studio Legale
Avv. Marco Di Pietro
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessia Monaco
Via Vincenzo Giuffrida, 107/A
CATANIA

TEL/FAX 0950940282
Mobile 3807518790 - 3714481181
PEC marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
Mail avvdipietro@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Proposto dal **Comune di Linguaglossa**, C.F. 83001990874, con sede a Linguaglossa (CT) in Piazza Municipio, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Salvatore Puglisi, nato a Catania il 29.09.1979, C.F. PGLSVT79P29C351W, rappresentato e difeso giusta delibera della Giunta Comunale n. 110 del 12.11.2021 e giusta determina n. 815 del 12.11.2021 per procura redatta su foglio separato da intendersi materialmente congiunta al presente atto dall'avv. **Marco Di Pietro**, C.F. DPTMRC77R28C351V, tel./fax 0950940282, pec marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it, presso il cui studio a Catania, in via Vincenzo Giuffrida, 107/A è elettivamente domiciliato

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80188230587, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80188230587, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del bando “Sport e Periferie - anno 2020 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

Comune di Mendicino, C.F. 00391910783 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Mendicino in Piazza Municipio, 1, domicilio digitale da Indice Pa finanziaria@pecmendicino.it, indirizzo pec pubblicato su sito istituzionale comunemendicino@mailcertificata.biz;

Comune di Carmiano, C.F. 80010510750, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Carmiano (LE), Piazza Assunta, 2, pec estratta da registro PPAA protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it;

CONTROINTERESSATI

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari

1) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 13.09.2021 presentati nell'ambito del Bando “*Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie*”

approvata con decreto del Capo Dipartimento della divisione dello Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021;

1.1.) del verbale di valutazione della commissione, di estremi sconosciuti, con cui è stato attribuito al Ricorrente il punteggio di 34,75;

1.2) della scheda di valutazione, di estremi sconosciuti, con cui sono stati attribuiti punteggi al Comune di Linguaglossa;

1.3) del punteggio complessivo 34,75, attribuito dalla Commissione al Ricorrente;

2) del decreto del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021, pubblicato in pari data;

3) della nota n. 0012300 – P – 19.10.2021, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport.;

4) del provvedimento di aggiudicazione di estremi sconosciuti, dove la ricorrente non è inclusa;

5) del provvedimento di assegnazione delle somme, di estremi sconosciuti, dove non è inclusa la ricorrente; **[doc. 1 e ss.]**

NONCHE'

Di ogni altro atto, presupposto, attuativo ed integrativo e sequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente

PER IL RICONOSCIMENTO

del giusto punteggio di ulteriori punti 15 pari al totale di 49,75 (34,75 già assegnati)

fatto

1. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio dello Sport, con avviso del 20.07.2020, ha indetto una selezione pubblica per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "fondo sport e periferie 2020", con lo scopo della

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva (art. 4 del bando).

In base al paragrafo 1 del bando, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:

- a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

L'avviso pubblico al paragrafo 5 individua i soggetti partecipanti, tra cui rientrano pacificamente anche i Comuni, mentre l'art. 6 disciplina le modalità di partecipazione alla selezione. Il paragrafo 7, invece, indica i criteri di selezione. Tali criteri – che si riportano pedissequamente, stante la particolarità del ricorso in esame - sono i seguenti:

“Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.

La selezione delle richieste di intervento da finanziare avviene secondo i seguenti criteri:

- a) *indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l'intervento: l'indice si riferisce all'esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli indicatori elementari (nota esplicativa al link (<http://ottomilacensus.istat.it/documentazione>); l'indicatore per ogni Comune è indicato nella tabella scaricabile dal link <https://www.istat.it/it/mappa-rischi>), con riferimento alla popolazione dell'anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti;*

b) *indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti;*

c) *indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, fino ad un massimo di 10 punti;*

d) *livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;*

e) *grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e certa fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 25 punti;*

Punteggio lettera a)

Il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a) è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:

- inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;*
- tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;*
- tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;*
- tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti;*
- sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti.*

Punteggio lettera b)

Il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità:

- ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti;*
- alla prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento - fino a 7 punti;*
- all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti;*

- alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'aerazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti.

Punteggio lettera c)

Il punteggio di cui alla lettera c) è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata:

A_i = cofinanziamento dichiarato dal Proponente;

B_i = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);

X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 10 punti;

P_i = punteggio assegnato al Proponente;

$P_i = X * A_i / B_i$

Punteggio lettera d)

La progettazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata dall'atto di validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l'inammissibilità della domanda. Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello "DEFINITIVO"

Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15;

Punteggio lettera e)

Il punteggio di cui alla lettera e) è assegnato in funzione di grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:

- alla fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, fino a 10 punti;

- alla promozione dell'attività sportiva attraverso l'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze

etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, fino a 10 punti; alla descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, fino a 5 punti.”

Il paragrafo 8, invece, prevede le cause di esclusione, mentre il paragrafo 9 l'istruttoria e la valutazione e, in particolar modo, in quest'ultima clausola viene espressamente specificato: *“La Commissione procede alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a ciascuna proposta un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di selezione indicati al paragrafo 7 del presente Bando, ed alla formulazione della graduatoria finale dei soggetti ammessi al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente bando e come individuate al paragrafo 3.”* **[doc. 2]**

2. - Il Comune di Linguaglossa, ha partecipato al suddetto bando, al fine di ottenere un finanziamento di € 646.547,88, per il progetto **“Manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in Via Antonio Puglisi del Comune di Linguaglossa”** **[doc. 3]**.

2.1. - Depositata l'istanza di partecipazione **[doc. 4]** e **acquisita al sistema al numero identificativo Bando202002143** successivamente, in data 22.06.2021, veniva richiesta da parte dell'Ufficio dello Sport, della documentazione integrativa **[doc. 5]**. Documentazione che, in data 28.06.2021, veniva puntualmente inviata a mezzo PEC da parte del Comune di Linguaglossa **[doc. 6]**.

2.2. - La domanda, conseguentemente, veniva valutata da parte dell'amministrazione procedente e al Comune di Linguaglossa veniva attribuito il punteggio complessivo di 34,75, così come risulta dalla graduatoria pubblicata, in data 13.09.2021. **[v. doc. 1]**

2.3. – L'Ente locale, stranito del punteggio, ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione precedente circa i punteggi attribuiti, dapprima il 17 settembre e, stante il perdurare dell'inerzia, con sollecito del 27 settembre 2021 **[doc. 7 e 8]**. La Presidenza del Consiglio, Ufficio Sport, rispondeva solo in data 19 ottobre 2021, sottolineando, come segue, le ragioni del punteggio **[doc. 9]**:

"Punteggio lettera a)

Il punteggio è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:

*inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;
tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;
tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;
tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti;
sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti.*

Comune impianto: Linguaglossa (Catania)

Indice vulnerabilità: 99,75

Punteggio: 15

"Punteggio lettera b)

Il punteggio è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità:

1. ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti;

Punteggio: 0

2. alla prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento - fino a 7 punti;

Punteggio: 0

3. all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti;

Punteggio: 1.75

4. alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'aerazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti.

Punteggio: 0.00

"Punteggio lettera c)

Il punteggio è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata:

A_i = cofinanziamento dichiarato dal Proponente;

B_i = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);

X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 10 punti;

P_i = punteggio assegnato al Proponente;

$P_i = X * A_i / B_i$

Cofinanziamento dichiarato dal Proponente: 0,00

Costo del quadro economico dell'intervento: 646.547,88

Punteggio: **0,00**

Punteggio lettera d)

Il punteggio è assegnato secondo il seguente schema, con preferenza per il livello di progettazione più avanzato:

progetto di fattibilità: punti 0;

progetto definitivo: punti 0;

progetto esecutivo: punti 15.

Livello progettazione presentato: Progetto esecutivo

Livello progettazione verificato: Progetto definitivo

Punteggio: **0**

Punteggio lettera e)

Il punteggio è assegnato secondo il grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:

1. alla fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, fino a 10 punti;

Punteggio: **7**

2. alla promozione dell'attività sportiva attraverso l'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, fino a 10 punti;

Punteggio: **6.00**

3. alla descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, fino a 5 punti.

Punteggio: **5**

Punteggio totale: 34,75"

Il Comune di Linguaglossa, con Missiva del 21.10.2021, osservava come il punteggio attribuito fosse manifestamente errato, in particolare con riferimento alla mancata assegnazione di punti 15 per la presentazione di un progetto esecutivo e chiedeva la rettifica in autotutela della graduatoria.

L'Amministrazione non ha dato più alcun riscontro e, pertanto, ad oggi, con il punteggio di 34,75 il Comune di Linguaglossa, non risulta essere classificato in posizione utile al fine dell'ottenimento del finanziamento.

L'ultimo soggetto collocatosi in posizione utile, infatti, è il Comune di Mendicino, con 35 punti.

In ipotesi di riconoscimento dei 15 punti richiesti l'ente comunale sopravanzerebbe circa 400 soggetti in graduatoria ed il proprio progetto rientrerebbe tra quelli finanziati.

Pertanto, stante la palese illegittimità degli atti impugnati, al Comune di Linguaglossa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non resta che proporre ricorso per i seguenti

MOTIVI

I – Violazione e falsa applicazione art. 3 della legge 241/1990 – Violazione e falsa applicazione par. 7 del bando. - Eccesso di potere per difetto di motivazione – Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta.

1. – Come evidenziato in punto di fatto, il Comune di Linguaglossa risulta collocato in maniera non utile ai fini del finanziamento di cui al bando di concorso, in quanto gli è stato attribuito il punteggio di 34,75, nella modalità sopra specificata.

Detto punteggio però è manifestamente illegittimo, atteso che non si comprende il percorso logico giuridico in base al quale la Commissione giudicatrice non ha attribuito al Comune l'ulteriore punteggio di 15 punti, di cui alla lettera d) paragrafo 7 del bando, nonostante il Comune di Linguaglossa avesse presentato un progetto di tipo esecutivo **[doc. 3]**.

Invero, nella nota esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio dello Sport, viene sostanzialmente specificato quanto segue, per la lettera d) **[doc. 9]**

Punteggio lettera d)

Il punteggio è assegnato secondo il seguente schema, con preferenza per il livello di progettazione più avanzato:

progetto di fattibilità: punti 0;

progetto definitivo: punti 0;

progetto esecutivo: punti 15.

Livello progettazione presentato: Progetto esecutivo

Livello progettazione verificato: Progetto definitivo

Punteggio: 0

Orbene, dalle superiori considerazioni non si evince da cosa possa derivare l'attribuzione del punteggio 0 che è incomprensibile, atteso che non si evince a quali parametri possa essere collegato, poiché il Comune ricorrente ha presentato un progetto esecutivo e, per esso, il bando espressamente prevedeva l'attribuzione di 15 punti. Invero, detta menomazione del punteggio è del tutto immotivata ed è contraria ai principi di cui all'art. 3 della legge 241/1990, atteso che non si evince l'iter logico giuridico che ha consentito all'amministrazione di determinarsi in tal senso.

Com'è noto *“la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento”* **(Tar Lazio Roma, Sez. III bis, 23.07.2021, n. 8879)**

Orbene, stante la assenza della benché minima motivazione alla assegnazione del punteggio 0 in relazione criteri di cui all'art. 7 lettera d) del Bando non può revocarsi in dubbio la illegittimità degli atti impugnati.

II - Violazione e falsa applicazione art. 23, 26 d.lgs. 50/2016 e art. 33 e 55 d.P.R. 207/2010, - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta. Disparità di trattamento - Sviamento - Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990 - art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza.

1. - In ogni caso, l'amministrazione non aveva potere di ri-qualificare, come "definitivo", il progetto esecutivo presentato dal comune di Linguaglossa per la partecipazione al bando 2020 "Sport e Periferie" che ci occupa.

Come noto, gli articoli 23, 26 del d.lgs. 50/2016 e 33 e 55 del D.P.R. 207/2010. prevedono una disciplina molto stringete per stabilire quando un progetto è da considerarsi definitivo ed esecutivo. A, ciò si aggiunga che le predette norme impongono dei canoni di verifica e validazione che, una volta effettuate, fanno acquisire il livello della progettazione l'autorità di atto pubblico facente prova fino a querela di falso. Ne consegue che, una volta che l'amministrazione abbia adottato i predetti provvedimenti asseverativi di verifica e validazione, il livello di progettazione non può più essere ri-qualificato.

E ciò trova anche conferma nel bando di concorso. Dove, ad esempio, si chiede la verifica e la validazione del progetto ai fini della partecipazione o all'esclusione della gara. (si vedano par. 7 e 8 del bando).

Nel caso di specie, il progetto presentato dal Comune di Linguaglossa **era un progetto ESECUTIVO**, come si evince dagli atti di verifica e validazione **[doc. 10 e ss.]**. Il progetto, inoltre, è stato approvato dalla Giunta municipale. Con la conseguenza che la Commissione giudicatrice non poteva ri-qualificare il “progetto esecutivo” presentato dal Comune in un modo difforme rispetto alla sua validazione e verifica operata da parte dell’Ente locale. Così facendo la Commissione giudicatrice si è arrogata un potere discrezionale che la legge non gli concedeva. Pertanto, la Commissione doveva soltanto verificare dalle attestazioni presentate con la domanda da parte del Comune che il progetto fosse di livello esecutivo e, conseguentemente, avrebbe dovuto attribuire il punteggio di 15 punti, cosa che invece non ha fatto in quanto si è assunta un potere discrezionale di ri-qualificazione del livello progettuale che la legge non gli consentiva.

2. – In subordine, nell’assurda ipotesi si ritenesse che questo potere di ri-qualificazione del livello progettuale potesse sussistere in capo alla Commissione giudicatrice, appare evidente che l’amministrazione debba comunque adeguatamente motivare le ragioni per le quali abbia ri-qualificato il livello progettuale in un modo diverso rispetto a quello prospettato da parte del Comune di Linguaglossa. Ove non sussistesse un siffatto obbligo motivazionale verrebbero meno i principi di trasparenza e imparzialità a cui si deve attenere la commissione giudicatrice la quale potrebbe, a piacimento, ri-qualificare in modo difforme le istanze di partecipazione inviate dai concorrenti rispetto alla loro prospettazione originaria senza dare conto agli stessi delle ragioni di tale ri-qualificazione. Impedendo così ai partecipanti al concorso di comprendere l’iter logico giuridico che porta alla ri-qualificazione del livello progettuale nonché ai parametri di riferimento di tale

operazione e, conseguentemente, al punteggio conseguito. Tutto questo ridondando, poi, nella lesione del diritto di difesa, atteso che a tali concorrenti incisi dalla riqualificazione del progetto verrebbe irragionevolmente compressa la possibilità di potersi adeguatamente difendere su tale operazione effettuata d'ufficio da parte della Commissione Giudicatrice.

Senza trascurare la circostanza che la riqualificazione senza l'esternazione delle ragioni potrebbe determinare irragionevoli disparità di trattamento tra i concorrenti.

Nel caso di specie, si ribadisce, dagli atti impugnati, non si evincono le ragioni e i presupposti per i quali la Commissione esaminatrice abbia riqualificato il progetto presentato da parte del Comune di Linguaglossa da "esecutivo" in "definitivo". Da qui, anche sotto questo profilo gli atti impugnati non possono che essere illegittimi.

III – Violazione e falsa applicazione art. 23 e 26 d.lgs. 50/2016 e art. 33 d.P.R. 207/2010. Violazione par. 6 e 7 lett. d) bando di concorso. - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta.

1. – Sotto altro profilo, si evidenzia che laddove la commissione giudicatrice avesse attribuito zero punti al progetto tecnico del Comune di Linguaglossa, perché lo ha ri-qualificato come "definitivo", anziché come "esecutivo", appare evidente che, a maggior ragione, i provvedimenti impugnati siano illegittimi e che al Comune andava riconosciuto l'ulteriore punteggio di 15 punti ai fini del computo complessivo che li farebbe balzare a 49,75 e, quindi, in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento.

1.1. – Orbene, per meglio sviluppare il presente motivo è utile riportare alcuni passi del bando di gara. Il paragrafo 6 stabilisce che occorre presentare con la domanda:
“c). progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

Il successivo paragrafo 7, lett. d) prevedeva: *“d) livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;”*

Ancora nel paragrafo 7, lettera d) era indicato che: *“La progettazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata dall’atto di validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento redatto ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l’inammissibilità della domanda. Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello “DEFINITIVO”. Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15”.*

Dunque, dalla lettura delle disposizioni del bando richiamate, appare evidente che un livello di progettazione di tipo esecutivo, avrebbe consentito ai candidati di acquisire un punteggio aggiuntivo di 15 punti, fermo restando che il progetto base, per essere ammissibile, doveva essere di livello almeno definitivo, a cui non era riconosciuto alcun punto.

Orbene, nel caso di specie il livello di progettazione presentato da parte del Comune di Linguaglossa per la partecipazione alla gara era di tipo esecutivo e, pertanto, meritava i 15 punti **[doc. 3]**.

A tal riguardo è utile evidenziare che l'art. 33 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 prescrive che il progetto esecutivo di un'opera pubblica sia costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione generale;**
- b) Relazioni specialistiche;**
- c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;**
- d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;**
- e) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;**
- f) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;**
- g) Computo metrico estimativo e quadro economico;**
- h) Cronoprogramma;**
- i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;**
- l) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;**
- m) Piano particellare di esproprio.**

Nel caso di specie, il Comune di Linguaglossa, al fine di partecipare al Bando in oggetto, in data 13/10/2020 è stato redatto, dal Dott. Geom. Carmelo Caltabiano, il progetto esecutivo relativo ai lavori di ***“Manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in Via Antonio Puglisi del Comune di Linguaglossa”***. **[doc. 3]**. In ordine al suddetto progetto esecutivo, al fine

dell'approvazione, verifica e validazione, è stato richiesto, non essendo necessari ulteriori pareri, il parere Sanitario all'A.S.P. di Catania – Ufficio Igiene Pubblica di Giarre.- **[doc. 11 e ss]**. Acquisito, in data 29/09/2020, il parere favorevole dell'A.S.P. il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 16/10/2020 e approvato, con Deliberazione della Giunta Municipale n° 50, in data 21/10/2020.- **[doc. 12]**

Il progetto esecutivo dei lavori di **“Manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in Via Antonio Puglisi del Comune di Linguaglossa”**, redatto in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 del D.Lvo n° 50/2016 e s.m.i. , è completo di tutti gli elaborati prescritti dall'art. 33 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 che di seguito si elencano **[docc 13 e ss.]**:

- **A.1 – Relazione tecnica Generale e quadro economico;**
- **B.1 – Elaborati grafici - estratti e planimetrie;**
- **B.2 – Elaborati grafici - piante planimetriche;**
- **B.3 – Elaborati grafici - sezioni e prospetti;**
- **B.4 – Elaborati grafici - schema idrico fognario;**
- **B.4.a – Elaborati grafici - canaletta raccolta acque piovane;**
- **B.5 – Elaborati grafici - planimetria illuminazione esterna;**
- **B.6 – Elaborati grafici – planimetria campi da gioco;**
- **B.7 – Elaborati grafici - planimetria impianto elettrico interno;**
- **B.8.a – Piano di manutenzione dell'opera – Manuale d'uso;**
- **B.8.b – Piano di manutenzione dell'opera – Manuale di manutenzione;**
- **B.8.c – Piano di manutenzione dell'opera – Programma di manutenzione;**

- **B.9 – Piano di sicurezza e coordinamento;**
- **B.10 – Schema impianto solare termico;**
- **B.11 – Impianto a pompa di calore caldo-freddo;**
- **C.1 – Calcoli elettrici illuminotecnici schemi unifilari;**
- **D.1 – Computo Metrico Estimativo e quadro economico;**
- **D.2 – Analisi Prezzi;**
- **D.3 – Elenco prezzi unitari;**
- **D.4 – Quadro incidenza manodopera;**
- **D.5 – Competenze tecniche e oneri relativi;**
- **D.6 – Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;**
- **D.7 – Cronoprogramma;**
- **E.1 – Stima dei costi della sicurezza;**
- **E.2 – Elenco prezzi dei costi della sicurezza.-**

Dunque, da quanto sopra esposto, appare evidente che il progetto presentato dal Comune di Linguaglossa, per la partecipazione al **Bando “Sport e Periferie 2020”**, verificato e validato dal RUP in data 16/10/2020 e approvato dalla Giunta Municipale con Delibera n° 50 del 21/10/2020 [**doc. 12**], è un progetto di **“livello esecutivo”** e non di **“livello definitivo”** in quanto contenente tutti gli elaborati inerenti le opere da eseguire, previsti dall'art. 33 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 ed è altresì conferme ai dettami degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 50/2016.

Pertanto appare di immediata evidenza l'irragionevole operato dalla Commissione giudicatrice che ha erroneamente valutato come “definitivo” un progetto che *ictu oculi* era di tipo “esecutivo”.

Da tale lapalissiano errore da parte della Commissione giudicatrice, ne è conseguito che all'ente locale non è stato riconosciuto il punteggio di 15 punti previsto dal paragrafo 7 dalla lettera d) del bando di concorso che espressamente prevedeva: **“Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15”**.

Da qui la menomazione del punteggio di 34,75 del ricorrente il quale, ove avesse avuto riconosciuto anche i 15 punti in questione, avrebbe acquisito la votazione finale di **49,75** e sarebbe stato collocato utilmente in graduatoria ai fini dell'attribuzione del finanziamento.

Istanza cautelare

Il caso di specie, *medio tempore*, necessita di urgentissimi provvedimenti interinali che sospendano l'efficacia esecutiva dei provvedimenti gravati e di quelli che il TAR riterrà più utili per la tutela degli interessi del ricorrente in attesa della definizione del giudizio.

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di ricorso i quali sono certamente meritevoli di accoglimento.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, lo stesso è evidente.

Invero i provvedimenti impugnati determinano in capo al Comune ricorrente effetti gravi atteso che il mancato posizionamento del Comune in posizione utile in graduatoria fa perdere un finanziamento di notevole consistenza, la cui finalità era quella di ristrutturare un centro sportivo che, potenzialmente, è fruibile non soltanto dai cittadini del Comune di Linguaglossa, ma addirittura di altri Comuni Limitrofi (Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Francavilla di Sicilia e Solicchiata). Ottimizzando in questo modo, lo scopo stesso del

bando. A ciò si aggiunga da quando il palazzetto è divenuto inagibile, vale a dire da circa tre anni, sono venute meno numerose società sportive.

Il ripristino della struttura, inoltre, consentirebbe – oltre agli evidentissimi vantaggi di natura sociale – anche una ripresa economica di un'area depressa.

Inoltre, il mancato posizionamento in graduatoria in zona utile ai fini del finanziamento – determinato da un evidente errore da parte della Commissione Giudicatrice – determina anche un discredito pubblico dell'amministrazione Comunale nei confronti della cittadinanza la quale, vista la portata del finanziamento (quasi 650 mila euro), lo scopo dello stesso e il progetto presentato, aveva avuto un certo risalto mediatico nella cittadina. Da qui ne discende la conseguenziale perdita di fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione con il paradossale effetto, che l'opera di inclusione che è insista nel bando, risulta essere obliterata proprio dalla stessa Commissione Giudicatrice che ha illegittimamente gestito la selezione valutando erroneamente i punteggi dei progetti in gara e, segnatamente, quello del Comune di Linguaglossa.

La conseguenza di ciò non può che determinare conseguenze irreversibili in capo all'Amministrazione comunale.

E' evidente, pertanto, che per evitare tali gravissimi effetti irreversibili, occorre l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee da parte di codesto Ecc.mo TAR, sussistendone tutti i requisiti di legge

Tutto ciò premesso, il Comune di Linguaglossa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso:

In via preliminare:

1) accogliere l'istanza cautelare, sospendere gli atti impugnati ed emettere i provvedimenti interinali ritenuti più opportuni per il caso di specie;

In via principale

2) annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per la ricorrente;

3) accertare, ritenere e dichiarare che vada riconosciuto al Comune di Linguaglossa il punteggio di 15 punti, di cui alla lett. d) per il livello di progettazione esecutiva presentata;

3.1) per l'effetto attribuire al Comune di Linguaglossa un punteggio totale di 49,75 al Comune di Linguaglossa;

4) ordinare all'amministrazione di ricollocare, con il punteggio di 49,75 il Comune di Linguaglossa nella corretta posizione in graduatoria;

5) ordinare all'amministrazione l'assegnazione ed il versamento dell'importo per il finanziamento richiesto dal Comune di Linguaglossa per il progetto presentato;

6) ordinare all'amministrazione la stipula della Convenzione con il Comune di Linguaglossa ai fini dell'assegnazione e il versamento dell'importo per il progetto presentato;

in via istruttoria

ove occorra, disporre verifica e/o CTU per stabilire se il progetto presentato dal Comune di Linguaglossa sia da considerare un progetto esecutivo e/o definitivo;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso dovrebbe essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti partecipanti (**oltre quattrocento**) che verrebbero sopravanzati in graduatoria in ipotesi di accoglimento delle domande del Comune di Linguaglossa;

CONSTATATO CHE

La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. o in subordine nelle modalità che l'On.le Tribunale adito ritenga più opportune.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro.

Dichiarazione di valore

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato ed è previsto il pagamento del contributo unificato nella misura di **€=650,00=**.

Salvis iuribus

Catania, 12 novembre 2021

Avv. Marco Di Pietro